

UNIONE COMUNI MEDANIENE
CITTA' METROPOLITANA ROMA CAPITALE

Determina n° 52 del 24.12.2025

Oggetto: affidamento servizio di 1^ accoglienza cani randagi rinvenuti sul territorio dell'Unione dal 01.01.2026 al 31.12.2026 alla Società Viotti Srl di San Gregorio da Sassola – Localita' Costa di Tivoli SNC – PI 08185841007.


CIG. B9CC621CC0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- l'Unione dei Comuni MedAniene con atto consiliare n. 15 del 8.04.2011 ha approvato la convenzione per la gestione unitaria del servizio di custodia e mantenimento cani randagi catturati sul territorio dell'Unione;
- con propria determina n. 48 del 24.12.2024 è stato affidato il servizio in esame dal 01.01.2025 al 31.12.2025 mediante stipula di apposita convenzione per lo svolgimento del servizio di prima accoglienza cani randagi rinvenuti sul territorio dell'Unione per il periodo fino 31.12.2025;
- con propria nota prot. 143 del 6.11.2025 è stato richiesto ai Comuni aderenti all'Unione che si avvalgono del servizio in esame la disponibilità al prosieguo del servizio per annualità 2026;
- non sono pervenute al protocollo dell'Unione alcun riscontro alla citata nota circa indicazioni contrarie da parte dei Comuni aderenti al servizio in oggetto;
- detta convenzione scade in data 31.12.2025 e che pertanto si appalesa la necessità di procedere per esigenze di servizio e delicatezza del servizio in oggetto al nuovo affidamento per il periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2026;
- con nota del 06.11.2025 prot. n. 145, è stata richiesta alla Società Viotti Srl con sede a San Gregorio da Sassola (Rm) – Localita' Costa di Tivoli SNC – PI 08185841007, di manifestare la propria volontà a voler svolgere il servizio per il periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2026, mediante affidamento diretto ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., alle stesse condizioni economiche e gestionali in atto;
- con lettera del 07.11.2025, assunta al protocollo dell'unione al n.147 del 07.11.2025, la Società Viotti Srl di San Gregorio da Sassola (Rm) – Localita' Costa di Tivoli SNC – PI 08185841007, ha manifestato la disponibilità a svolgere il servizio in oggetto per il periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2026 alle stesse condizioni economiche e gestionali in essere, attinente il servizio di prima accoglienza cani randagi;

Visto il proprio decreto di nomina a firma del Presidente pro-tempore dell'Unione Comuni Medaniene, in corso di validità, con cui si attribuisce la competenza del servizio in argomento allo scrivente;



Ritenuto di dover procedere all'approvazione di apposita convenzione, secondo lo schema già approvato dal Consiglio Unitario indicato in premessa, per il servizio in oggetto, allegata alla presente determina sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di procedere ad affidare il servizio di prima accoglienza cani randagi rinvenuti sul territorio Unitario per il periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2026, alla Società Viotti Srl di San Gregorio da Sassola (Rm) – Località Costa di Tivoli SNC – PI 08185841007, alle stesse condizioni economiche e gestionali in essere e secondo la convenzione posta in allegato "A" alla presente determina, al fine di dare continuità al servizio in oggetto;

Considerato che l'importo dell'affidamento presunto è pari ad Euro 4.900,00 (quattromilanovecentoeuro/00), importo inferiore a 140.000 euro ai sensi dell'art. 50, comma 1, let. B) del Dlgs n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

Visti:

- il **Dlgs n.36/2023** "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

VISTI gli articoli 48, 49 e 50 del Decreto Legislativo n. 36/2023 ai sensi dei quali viene stabilito l'appalto di contratti di importo inferiore alle soglie europee;

Considerato che da parte dei Comuni aderenti all'Unione e che si avvalgono del servizio in esame non sono pervenute al protocollo dell'Unione eventuali comunicazioni di disservizio a carico della Società Viotti Srl di San Gregorio da Sassola (Rm) – Località Costa di Tivoli SNC – PI 08185841007;

Considerato che il del Dlgs n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

Ritenuto di notificare mediante pec la presente determina alla Società Viotti Srl di San Gregorio da Sassola (Rm) - Località Costa di Tivoli SNC – PI 08185841007, per la conclusione della procedura e attuazione di quanto sancito dall'articolo 18 del D.Lgs 36/2023 contingente la possibilità di utilizzare la scrittura privata *".....in caso di procedura negoziata....."* prevedendo che *"...per gli affidamenti di importo non superiore alle soglie europee"* si possa procedere *".....mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri....."*;

Preso atto della richiesta del DURC, riguardante il citato contraente ed il relativo esito di Regolarità agli atti della presente determina;

Preso atto delle risultanze del Casellario;

Vista la dichiarazione resa, ai sensi del D.Lgs.vo 36/2023 – art. 94 e 95, agli atti del fascicolo di affidamento, sottoscritta dal legale rappresentante Dott.ssa Delfini Rosella della Società Viotti S.r.l. con sede legale in San

Gregorio Da Sassola (Rm) – località Costa di Tivoli snc cap 00010 in cui attesta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui al citato D.lgs 36/2023;

Vista la CCIAA, agli atti del fascicolo d'ufficio, in cui si evince quale rappresentante legale la Dott.ssa Delfini Rosella della Società Viotti S.r.l. con sede legale in San Gregorio Da Sassola (Rm) – località Costa di Tivoli snc cap 00010 assunto al prot. 147/07.11.2025 agli atti del fascicolo di affidamento ad oggi non mutata;


Acquisito il parere di Regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 49 e 174 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto:

- il D.Lgs.vo 36/2023;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Unitario
- visto il CIG B9CC621CC0

DETERMINA

1. **Di considerare** le premesse parte integrante e sostanziale e di intendono qui integralmente riportate e trascritte;
2. **Di prendere atto** che con lettera del 06.11.2025 prot. n. 143 la Società Viotti Srl di San Gregorio da Sassola (Rm) – Località Costa di Tivoli SNC – PI 08185841007, ha manifestato la disponibilità a svolgere il servizio in oggetto per il periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2026, alle stesse condizioni economiche e gestionali in atto riportate nella convenzione posta in allegato “A” alla presente determina;
3. **Di approvare** la bozza di convenzione per il servizio prima accoglienza cani randagi rinvenuti sul territorio unitario, per il periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2026 posta in allegato “A” alla presente determina;
4. **Di affidare** il servizio di prima accoglienza cani randagi rinvenuti sul territorio dell'Unione per il periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2026 la Società Viotti Srl di San Gregorio da Sassola (Rm) – Località Costa di Tivoli SNC – PI 08185841007, per l'importo presunto annuo pari ad euro 4.900,00 (quattromilanovecentoeuro/00) più Iva di legge, nonché al costo giornaliero di Euro 5,00 (cinqueeuro/00) più Iva di legge al giorno, ovvero alle stesse condizioni economiche e gestionali in atto e riportate nella convenzione posta in allegato “A” alla presente determina;
5. **Di impegnare** la somma di Euro 4.900,00 (quattromilanovecentoeuro/00) più Iva di legge, ex cap. 39 intervento 1030102999 del redigendo Bilancio pluriennale 2026/2028 annualità 2026;
6. **Di notificare** mediante pec la presente determina alla Società Viotti Srl con sede in San Gregorio da Sassola (Rm) – Località Costa di Tivoli SNC – PI 08185841007, per la conclusione della procedura è attuazione di quanto sancito dal D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. contingente la possibilità di utilizzare la scrittura privata “.....in caso di procedura negoziata” prevedendo che “per gli affidamenti di importo non superiore alle soglie europee” si possa procedere “mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.....”;



7. **Di inviare** la presente determina ai Comuni di Anticoli Corrado, Arsoli, Riofreddo, Roviano e Vivaro Romano per le rispettive azioni di competenza;
8. **Di trasmettere** la presente determina all'Ufficio Ragioneria dell'Unione Comuni Medaniene per le azioni di propria competenza,

Per regolarità contabile e copertura finanziaria
Responsabile Ufficio Finanziario dell'Unione
Rag. M. Antonietta Di Censi



Il Responsabile del Servizio
Dott. Pasquale Loffredo

UNIONE COMUNI MEDANIENE

Città' Metropolitana Roma Capitale

- **OGGETTO:** Convenzione per affidamento servizio prima accoglienza e ricovero cani randagi sul territorio dell'unione - periodo 01.01.2026-31.12.2026.

CIG B9CC621CC0

L'anno 2025 (duemilaventicinque), il giorno _____ del mese di _____ mediante pec e sottoscrizione con firma digitale della presente convenzione, come da attestazioni firme in allegato al presente atto

TRA

- il Dott. Loffredo Pasquale, nato a Villaricca (NA) il 03/08/1969, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Randagismo dell'Unione Comuni, il quale dichiara di intervenire nel presente atto per nome e per conto dell'Unione Comuni Medaniene sita in Roviano Piazza della Repubblica n° 4 Codice Fiscale 07249491007, e autorizzato a firmare il presente contratto con Decreto n. 15 del 12.08.2022 a firma del Presidente pro-tempore dell'Unione Comuni Medaniene, in corso di validità, che di seguito verrà chiamato per brevità "Appaltatore";

E

- Dott.ssa Delfini Rossella, nata a Tivoli il 30.03.1958, residente a San Gregorio da Sassola (Rm) – Via Località Costa di Tivoli s.n.c., che dichiara di intervenire, come effettivamente interviene, in qualità di legale rappresentante Soc. Viotti S.r.l., con sede legale in San Gregorio da Sassola - Località Costa di Tivoli s.n.c., con codice fiscale e Partita IVA: 08185841007, Rea: RM-1079350, quindi esclusivamente per nome e per conto della citata Società;

le parti premettono che:

- l'Unione dei Comuni MedAniene con atto consiliare n. 15 del 08.04.2011 ha approvato la convenzione per la gestione unitaria del servizio di custodia e mantenimento cani randagi catturati sul territorio dell'Unione;
- e' stata stipulata apposita convenzione con la Società Viotti S.r.l. per lo svolgimento del servizio di prima accoglienza cani randagi rinvenuti sul territorio dell'Unione per il periodo 01.01.2026 fino 31.12.2026;
- con propria nota prot. 143 del 06.11.2025 è stato richiesto ai Comuni aderenti all'Unione che si avvalgono del servizio in esame la disponibilità al prosieguo del servizio per annualità 2026 e che nel termine dato non sono pervenute al protocollo dell'Unione indicazioni contrarie da parte dei Comuni aderenti al citato servizio;
- detta convenzione scade in data 31.12.2025 e che pertanto si appalesa la necessità di procedere per esigenze di servizio al nuovo affidamento periodo 01.01.2026– 31.12.2026

- con lettera del 06.11.2025 prot. n. 144 è stata richiesta alla Società Viotti Srl di San Gregorio da Sassola – Località Costa di Tivoli SNC – PI 08185841007, di manifestare la propria volontà a voler svolgere il servizio dal 01.01.2026 fino al 31.12.2026 mediante affidamento diretto ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., alle stesse condizioni economiche e gestionali in atto;
- con lettera del 07.11.2025 prot. n. 147 la Società Viotti Srl di San Gregorio da Sassola – Località Costa di Tivoli SNC – PI 08185841007, ha manifestato la disponibilità a svolgere il servizio in oggetto dal 01.01.2026 al 31.12.2026 alle stesse condizioni economiche e gestionali in essere, attinente il servizio di prima accoglienza cani randagi;
- l'Unione ha obbligo del controllo del randagismo e del mantenimento degli animali da "affezione" rinvenuti sul territorio dei Comuni di Vivaro Romano, Arsoli, Riofreddo, Roviano e Anticoli Corrado che hanno all'Unione trasferito il servizio in esame;
- l'Unione non è dotato di un canile sanitario e di custodia;
- con propria determina è stato affidato il servizio di prima accoglienza cani randagi rinvenuti sul territorio dell'Unione alla Società Viotti Srl con sede in San Gregorio da Sassola – Località Costa di Tivoli SNC – PI 08185841007, dal 01.01.2026 al 31.12.2026;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1 (Premessa)

I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante del presente contratto.

Art. 2 (Oggetto dell'appalto)

La stazione appaltante, come sopra rappresentata, conferisce all'affidatario, che come sopra rappresentato, accetta l'affidamento del servizio di prima accoglienza e ricovero temporaneo degli animali vaganti sul territorio dei Comuni di Vivaro Romano, Arsoli, Riofreddo, Roviano e Anticoli Corrado che hanno conferito all'Unione il servizio in argomento ad opera del servizio Veterinario dell'Azienda ASL – RMG (di seguito chiamata ASL) per il periodo 01.01.2026 – 31.12.2026, alle condizioni economiche di seguito riportate: Euro 5.00 (cinqueeuro/00) più va di legge al giorno;

Le prestazioni per il contratto in oggetto sono quelle richieste dalla legge Regionale del 21 ottobre 1997, n. 34; dalle disposizioni contenute nelle Delibere di Giunta Regionale del Lazio n. 43 del 29.01.2010 e n. 473 del 29.10.2010.

La scheda clinica dell'animale contenente la data e la tipologia delle cure praticate deve essere depositata e archiviata presso il canile.

ART. 3 – (ALIMENTAZIONE E BENESSERE ANIMALE)

Il canile si impegna:

- a rispettare le norme impartite dalla Regione Lazio circa le dimensioni e le caratteristiche degli stabulari nei quali i cani vengono ospitati;
- a provvedere alla alimentazione giornaliera dei cani con mangimi bilanciati, somministrati in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute;
- a rimuovere le deiezioni solide e i residui di quello liquido e a provvedere a periodiche operazioni di disinfezione e derattizzazione;
- Assicurare l'ingresso e il ricovero dei cani, consegnati da personale ASL nelle 24 ore giornaliere comprese quelle festive e notturne;
- Osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di tutela degli animali da affezione;
- adottare tutte le misure per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori occupati nel canile in conformità alle leggi vigenti in materia;
- comunicare mensilmente all'Unione il numero degli animali ricoverati e tempestivamente quelli che l'ASL ha disposto l'avvenuto termine della profilassi e/o guarigione con dimissioni dalla struttura;
- a non divulgare i dati e le informazioni di cui possa venire in possesso in virtù della presente convenzione ed all'osservanza alla normativa vigente in materia della privacy;
- alla tenuta di adeguata documentazione, dalla quale risulti il numero di tatuaggio e/o microchip, la data di ingresso, la data e il tipo di eventuali vaccinazioni, la storia clinica dell'animale, le visite e le eventuali patologie e cure effettuate, l'eventuale data di uscita, il numero progressivo della scheda di affidamento e l'eventuale data di decesso;

L'inadempimento da parte del canile degli obblighi richiamati, qualora non provveda a richiesta dell'Unione Comuni a sanare nel termine indicato lo stesso, comporterà la risoluzione del contratto di diritto e le spese relative al ritiro e trasferimento degli animali saranno a carico del canile stesso.

Previo nulla osta dell'ASL i cani catturati nel territorio dei Comuni di Vivaro Romano, Arsoli, Riofreddo, Roviano e Anticoli Corrado che hanno conferito all'Unione il servizio in argomento e affidati al canile, sono restituiti al proprietario a condizione che lo stesso provveda alle spese di mantenimento e cura mediante versamento al canile del servizio fino al momento del ritiro reso.

Il canile procederà alla decurtazione delle somme corrisposte comunicando il tutto all'Unione.

Dopo 48 ore dalla disposizione dell'ASL con cui è dimesso dal canile sanitario, il canile deve provvedere al suo trasferimento presso il canile di Custodia comunicato dall'Unione.

Art. 4 (Corrispettivo)

Al canile sarà corrisposto per ogni animale consegnato dall'ASL per conto dell'Unione Comuni Medaniene e catturati sul territorio dei Comuni di Vivaro Romano, Arsoli, Riofreddo, Roviano e Anticoli Corrado che hanno conferito all'Unione il servizio in argomento ad opera del servizio Veterinario dell'Azienda ASL – RMG (di seguito chiamata ASL) per il periodo 01.01.2026 – 31.12.2026 un compenso giornaliero compreso il giorno di consegna, trasferimento e affidamento, prezzo riferito a tutte le attività indicate nel presente atto onnicomprensivo di tutti gli oneri inclusi quelli inerenti le attrezzature ed ai materiali necessari per lo svolgimento delle attività convenzionate e amministrative:

- Euro 5,00 (cinque euro/00) più Iva di legge al giorno;
- Euro 10,00 (diecieuro/00) oltre iva di legge per ogni cane e gatto in day hospital.

La citata somma è comprensiva dell'alimentazione e pulizia dell'area di osservazione gestita, controllata e riservata all'ASL che procede alle operazioni medicali, profilassi, osservazione comportamentale, sterilizzazione e applicazione microchip come da legge.

In caso di decesso dell'animale, previa attestazione ASL, il Canile provvederà alla distruzione della carcassa attenendosi scrupolosamente a tutte le leggi vigenti in materia, al costo unitario di Euro 70,00 (settanta euro/00) oltre IVA di legge.

L'importo del servizio oggetto del presente atto viene stabilito in Euro 5.000,00 (cinquemila euro/00) IVA esclusa. Il citato importo è puramente indicativo in quanto la fatturazione sarà a carattere mensile e l'Impresa dichiara che non avrà nulla a che pretendere a titolo di risarcimento qualora il citato importo non venisse raggiunto.

Le modalità di pagamento sono stabilite come da vigente normativa in materia.

ART. 5 – attività di volontariato/adozioni

Il canile si obbliga ad avere al suo interno una Associazione Animalista ONLUS di volontariato animalista, iscritta nell'apposito albo regionale (ai sensi dell'art. 53 L.R. n. 34/97).

L'accesso al canile è riservato esclusivamente riservato al personale ASL e autorizzati da quest'ultimi.

Non è consentito ai volontari effettuare fotografie al fine di procedere alla loro pubblicazione senza il consenso dell'Unione Comuni Medaniene e/o del gestore del Canile.

ART. 6 – (Trattamento Sanitario)

L'Unione Comuni, o chi per suo conto, all'atto della sottoscrizione della presente, si impegna a trasferire i propri cani al termine della profilassi sanitaria prefissata presso una struttura "canile

rifugio” convenzionata. Il canile si impegna a comunicare nel più breve tempo possibile all'Unione Comuni la condizione di fine trattamento sanitario di cui ai punti elencati nella tabella 1, punto B, della (DGR 43 del 29.01.2010).

Il ricovero, decesso, la fuga o l'adozione, quest'ultima previa autorizzazione dell'ASL, sarà comunicata dal Canile entro le successive 24 ore dall'evento all'ASL e all'Unione Comuni Medaniene mediante pec, telefax o email.

In caso di decesso dell'animale, L'unione autorizza il canile, anche servendosi di soggetti terzi abilitati, allo smaltimento, trasporto e termodistruzione della carogna ottenuta la certificazione del decesso da parte dell'ASL. La documentazione relativa all'attività espletata deve essere inoltrata all'Unione Comuni Medaniene e all'ASL competente.

La direzione sanitaria del Canile è affidata alla ASL Veterinaria di competenza.

ART. 7 – (Controlli e Ispezioni)

L'Unione Comuni si riserva di far eseguire ispezioni e controlli, tramite il proprio personale del Servizio di Polizia Locale, accompagnati da Asl Veterinari con la facoltà di poter rescindere immediatamente il presente contratto qualora si rilevassero disfunzioni, anomalie o inosservanze a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 34/1997 e dalle norme vigenti in materia di Polizia veterinari.

Le operazioni di vigilanza e i controlli sanitari, previsti per legge, sono effettuati dal personale dell'ASL di competenza.

Art. 8 - (Polizza di assicurazione)

A garanzia della responsabilità civile verso terzi la Soc. Viotti S.r.l. ha presentato polizza rilasciata da Assicurazione Cattolica & Volontariato polizza n. 7309955763 del 10.08.2025 AGENZIA ROMA, con tacito rinnovo, tuttavia, non libera l'affidatario dalle proprie responsabilità avendo la stessa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia. L'Ente appaltante è, conseguentemente, esonerato da qualsiasi responsabilità nei casi predetti.

Art. 9 – (Registrazione)

Ai fini fiscali si precisa che i corrispettivi di cui al presente contratto, sono soggetti ad IVA e, pertanto tale contratto sarà registrato solo in caso d'uso a tassa fissa ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2 e 40 del D.P.R. 131/1986. Le parti concordano che le spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a registrare il contratto.

Art. 10 - (Domicilio dell'affidatario)

A tutti gli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio nella propria sede legale, presso il quale verranno fatte tutte le comunicazioni di servizio.

Art. 11 - (Codice di Comportamento)

La ditta appaltatrice, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R., del quale il contraente dichiara completa e piena conoscenza. La ditta appaltatrice si impegna a trasmettere copia del predetto D.P.R. ai propri collaboratori a qualsiasi titolo ed a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 12- (Tracciabilità Flussi Finanziari)

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 131 del 13.08.2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari e prevenire infiltrazioni criminali l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari e/o postali dedicati, anche se non in via esclusiva. Pertanto i pagamenti relativi al presente contratto avverranno sul conto dedicato intestato alla SOC. Viotti S.r.l.. Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 131/2010, le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta Legge. Il presente contratto sarà risolto nel caso in cui le transazioni sono state eseguite, o non possono eseguirsi nei conti dedicati presso la Banca o Soc. Poste Italiane SPA in quanto non comunicato all'Unione MedAniene da parte della SOC. Viotti Srl.

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si rinviano alle norme Legislative le altre disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici di servizi.

Art. 13 - (RINVIO)

Per tutto ciò non richiamato nel presente atto si rimanda alle disposizioni del Codice Civile e alle norme in materia, le parti ne dispensano dalla relativa lettura in quanto ben conosciuto dalle parti

e lo stesso anche se non allegato al presente contratto si intende qui interamente riportato e trascritto e facente parte integrante e sostanziale.

Il Dott. Loffredo Pasquale

_____firmato digitalmente_____

La Società Viotti S.r.l.

_____firmato digitalmente_____

Le parti dichiarano di aver preso visione del presente atto, di aver letto compiutamente tutte le clausole e di accettarle senza alcuna riserva. In particolare dichiarano di approvare specificamente le pattuizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 che si danno quindi per approvate e ben conosciute dalle parti.

Il Dott. Loffredo Pasquale

_____firmato digitalmente_____

La Società Viotti S.r.l.

_____firmato digitalmente_____

